

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

## **Tribunale di Roma ordinanza rimessione istruttoria del 28.02.2018 – Derivati – Ripercussioni sul rapporto di conto corrente**

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26.02.2018, ha ritenuto di rimettere in istruttoria il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di disporre CTU tecnico contabile avente ad oggetto i prodotti finanziari in derivati.

Nel far ciò, ha chiesto di verificare la razionalità del prodotto rispetto alle finalità, o asserite tali, a cui venne deputato ed in particolare di specificare *“se, in ragione dell’indebitamento della società attrice verso la convenuta o verso terzi e delle specifiche del contratto descritte al punto 1 che precede, possa dirsi che il contratto di swap abbia avuto una finalità di mera copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi”* e *“nel caso in cui il contratto di swap non possa dirsi avente finalità di mera copertura, provveda a ricalcolare il saldo del conto corrente riaccreditando su di esso le somme corrisposte dalla società alla banca (al netto di eventuali pagamenti eseguiti, in ragione del contratto derivato, dalla banca in favore del cliente)”*.

AVV. ALESSIO ORSINI

r.g. n. [REDACTED]/2016 + [REDACTED]/2016



**Tribunale di Roma**  
**Sezione Sedicesima civile**

il Giudice istruttore, dott. Guido Romano,

letti gli atti e le deduzioni delle parti;

considerato che la causa necessita di ulteriore istruttoria;

ritenuta la necessita di disporre consulenza tecnica d'ufficio, formulando al c.t.u. il seguente quesito:  
*"esaminati gli atti di causa e, in particolare, visionati i contratti di swap stipulati tra le parti, acquisita, se necessario, ulteriore documentazione presso le parti, il c.t.u.:*

- 1) *descriva il funzionamento, sotto il profilo economico-finanziario, dei contratti di swap intercorsi tra le parti, con particolare riferimento al tipo prescelto da esse, specificando in particolare quale fosse il rapporto negoziale cui si riferiva il prodotto derivato;*
- 2) *indichi se sussista corrispondenza tra il nozionale preso a riferimento nel contratto ed eventuali posizioni debitorie della società attrice nei confronti dell'istituto di credito ovvero nei confronti di terzi;*
- 3) *specifici se, in ragione dell'indebitamento della società attrice verso la convenuta o verso terzi e delle specifiche del contratto descritte al punto 1 che precede, possa dirsi che il contratto di swap abbia avuto una finalita di mera copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi;*
- 4) *specifici le relative corresponsioni effettuate da una parte nei confronti dell'altra sulla base del contratto di swap;*
- 5) *specifici se, nel caso di specie, vi siano stati pagamenti - a titolo di "commissioni implicite" - non espressamente previste nei contratti evidenziandone eventualmente l'entita;*
- 6) *nel caso in cui il contratto di swap non possa dirsi avente finalita di mera copertura, provveda a ricalcolare il saldo del conto corrente riaccreditando su di esso le somme corrisposte dalla società alla banca (al netto di eventuali pagamenti eseguiti, in ragione del contratto derivato, dalla banca in favore del cliente);*

considerato che occorre redigere il calendario del processo;



Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. [REDACTED]/2018 del 28/02/2018  
RG n. [REDACTED]/2016

**p.q.m.**

- rimette la causa sul ruolo istruttorio;
- dispone consulenza tecnica d'ufficio con il quesito di cui alla parte motiva;
- nomina c.t.u. il dott. [REDACTED] con studio in Roma, via [REDACTED], n. [REDACTED];
- invita il ctu a rappresentare tempestivamente – anche a mezzo fax - eventuali cause ostative all'accettazione dell'incarico o alla partecipazione all'udienza di seguito fissata, nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza;
- fissa l'udienza del **26 marzo 2018**, ore 10.15 per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico e relativo giuramento;
- fissa altresì, ai sensi dell'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c., tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, il calendario del processo indicando:
  - a) l'udienza del **24 settembre 2018**, ore 10,00 per esame della ctu;
  - b) l'udienza del **27 novembre 2018**, ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione integrale del presente provvedimento alle parti ed al ctu.

Roma, 26 febbraio 2018

*Il Giudice*

*(dott. Guido Romano)*

AVV. ALESSIO ORSINI

